

Relazione della società di revisione ai sensi dell'art. 2409-ter del Codice Civile

Agli Azionisti di
Acque S.p.A.

1 Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio di Acque S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2008. La responsabilità della redazione del bilancio in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione compete agli amministratori di Acque S.p.A.. E' nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile.

2 Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del nostro giudizio professionale.

Per il giudizio relativo al bilancio dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini comparativi secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione da noi emessa in data 12 maggio 2008.

3 Come descritto in nota integrativa, la Società ha contabilizzato gli effetti economici derivanti da un contratto avente ad oggetto la distribuzione di kit per il risparmio energetico (Progetto Integrato Luce Ambiente) in modo proporzionale al periodo ultrannuale di maturazione dei titoli di efficienza energetica invece che in ragione della effettiva distribuzione, così come richiesto dai principi contabili di riferimento.

Qualora la Società avesse contabilizzato costi e ricavi in relazione ai quantitativi di kit distribuiti al 31 dicembre 2008 i costi per servizi ed i ricavi dell'esercizio chiuso a tale data sarebbero stati superiori rispettivamente di circa €3.980 mila e €4.520 mila mentre il patrimonio netto al 31 dicembre 2008 e l'utile dell'esercizio chiuso a tale data sarebbero stati superiori rispettivamente per un importo stimabile in circa €680 mila ed €350 mila, al netto dei correlati effetti di attualizzazione, calcolati al tasso medio dell'indebitamento finanziario della Società, e fiscali.

- 4 A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio di Acque S.p.A. al 31 dicembre 2008, ad eccezione di quanto evidenziato nel precedente paragrafo 3, è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico di Acque S.p.A. per l'esercizio chiuso a tale data.
- 5 Come indicato dagli amministratori nella nota integrativa, con sentenza n. 335 del 10 ottobre 2008, la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionali le leggi che prevedevano che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione fosse dovuta dagli utenti anche nel caso in cui mancassero gli impianti di depurazione o questi fossero temporaneamente inattivi. Dalla sentenza discende, quindi, a carico del gestore del servizio idrico integrato, l'obbligo, con efficacia retroattiva, di restituire all'utenza tali quote di tariffa. La Società ha provveduto nel frattempo, a partire dal gennaio 2009, a sospendere tali addebiti all'utenza per le situazioni conosciute che ricadono in tale casistica.

Successivamente, la legge 27 febbraio 2009 n. 13, recante disposizioni in materia di servizio idrico integrato, ha precisato che, in attuazione della sopramenzionata sentenza della Corte Costituzionale, dalle somme da restituire dovranno essere dedotti gli oneri di progettazione, di realizzazione o di completamento avviati per l'attivazione del servizio di depurazione.

La suddetta legge ha altresì previsto che l'importo da restituire all'utenza, in forma rateizzata entro il termine massimo di cinque anni a decorrere dal 1° ottobre 2009, dovrà essere individuato dalle rispettive Autorità d'Ambito entro centoventi giorni dal 1° marzo 2009, data di efficacia della legge stessa.

Con riferimento alle fattispecie descritte, gli amministratori indicano nella nota integrativa di aver elaborato una ricognizione relativamente ai nuovi investimenti in opere di fognatura e depurazione sostenute, che è stata posta a confronto con una stima preliminare della quota di tariffa fatturata agli utenti non serviti da impianti di depurazione. Sulla base degli elementi a disposizione, gli amministratori ritengono ragionevole che la somma degli oneri derivanti dall'ammontare degli investimenti effettuati sia tale da annullare la somma dei rimborsi che potrebbero essere richiesti dagli utenti.

Gli amministratori non ritengono quindi prevedibile alcuna passività sul tema e indicano che, nel caso in cui tale passività dovesse insorgere in conseguenza delle attività poste a carico dell'Autorità d'Ambito, gli oneri conseguenti troveranno adeguata copertura.

- 6 La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione in conformità a quanto previsto dalle norme di legge compete agli amministratori di Acque S.p.A.. E' di nostra competenza l'espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, come richiesto dall'art. 2409-ter, comma 2, lettera e), del Codice Civile. A tal

fine, abbiamo svolto le procedure indicate dal principio di revisione n. 001 emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. A nostro giudizio, ad eccezione di quanto precedentemente descritto nel paragrafo 3, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio di Acque S.p.A. al 31 dicembre 2008.

Firenze, 5 maggio 2009

KPMG S.p.A.



Roberto Todeschini
Socio